

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI, N. 264

<i>precedente</i>	<i>nuovo</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali</p> <p>1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.</p> <p>2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.</p> <p>3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.</p> <p>4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali</p> <p><i>1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge, anche in termini di individuazione della persona che disporrà della salma e dei funerali.</i></p> <p>2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.</p> <p>3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.</p> <p>4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30 – Ammissione nei Cimiteri Cittadini.</p> <p>1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria stabilisce la casistica degli ammessi ordinariamente nei cimiteri cittadini.</p> <p>2. Secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la Giunta definisce la ricettività delle singole strutture cimiteriali fissandone bacini territoriali di utenza in modo da bilanciare le disponibilità.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 30 – Ammissione nei Cimiteri Cittadini.</p> <p>1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria stabilisce la casistica degli ammessi ordinariamente nei cimiteri cittadini.</p> <p>2. Secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la Giunta definisce la ricettività delle singole strutture cimiteriali fissandone bacini territoriali di utenza in modo da bilanciare le disponibilità.</p>

3. Nel provvedimento di cui al comma precedente sono inoltre determinati criteri che favoriscano la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.

4. Rimane salvo il diritto del coniuge e dei familiari, fino al 2° grado, dei caduti tumulati nei Sacrari del Cimitero Monumentale di ottenere la sepoltura in quel Cimitero.

5. Nelle aree cimiteriali riservate alla sepoltura di appartenenti a comunità religiose l'ammissione può essere richiesta dagli aventi titolo, o in difetto, dalle comunità medesime.

6. Nei casi non previsti al comma 1, l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, secondo la previsione tenuta aggiornata dal Dirigente del Servizio, nonché soggetta al pagamento di una tariffa.

7. L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.

8. L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimiteri, per i funerali che si svolgono interamente in Città. Quando ciò non accadesse si procederà alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

Articolo 56 - Criteri generali di concessione

1. Il comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o a enti, residenti in Torino, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione che di inumazione. Vengono altresì posti in concessione, con pari modalità, manufatti già realizzati per la tumulazione delle salme. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi di

3. Nel provvedimento di cui al comma precedente sono inoltre determinati criteri che favoriscano la vicinanza delle sepolture di componenti di uno stesso nucleo, familiare o di fatto.

4. Rimane salvo il diritto del coniuge, del convivente e dei familiari, fino al 2° grado, dei caduti tumulati nei Sacrari del Cimitero Monumentale di ottenere la sepoltura in quel Cimitero.

5. Nelle aree cimiteriali riservate alla sepoltura di appartenenti a comunità religiose l'ammissione può essere richiesta dagli aventi titolo, o in difetto, dalle comunità medesime.

6. Nei casi non previsti al comma 1, l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, secondo la previsione tenuta aggiornata dal Dirigente del Servizio, nonché soggetta al pagamento di una tariffa.

7. L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.

8. L'arrivo di trasporti funebri provenienti da altri comuni avviene in orario compatibile col funzionamento del Servizio Cimiteri, per i funerali che si svolgono interamente in Città. Quando ciò non accadesse si procederà alla traslazione della salma nella camera mortuaria per la sosta provvisoria.

Articolo 56 - Criteri generali di concessione

1. Il comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o a enti, residenti in Torino, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione che di inumazione. Vengono altresì posti in concessione, con pari modalità, manufatti già realizzati per la tumulazione delle salme. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi di

questa parte del regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.

2. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.

3. Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari purché appartenenti allo stesso nucleo familiare d'origine - compresi i coniugi - a condizione che a ciascun intestatario corrisponda una quota non inferiore a 4 vani loculi da realizzare, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione della medesima.

4. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone ed al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, la consistenza dei quali viene determinata con propri atti dalla Civica Amministrazione.

5. La Civica Amministrazione determina con appositi provvedimenti i settori nei quali la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico esistente, è subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.

Articolo 61 - Ammissione nella sepoltura

1. Fatti salvi gli atti fra privati già recepiti dalla Civica Amministrazione, nelle sepolture private il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi; per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro

questa parte del regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.

2. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.

3. Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari purché appartenenti allo stesso nucleo familiare - compresi i coniugi e i conviventi - a condizione che a ciascun intestatario corrisponda una quota non inferiore a 4 vani loculi da realizzare, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione della medesima.

4. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone ed al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, la consistenza dei quali viene determinata con propri atti dalla Civica Amministrazione.

5. La Civica Amministrazione determina con appositi provvedimenti i settori nei quali la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico esistente, è subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.

Articolo 61 - Ammissione nella sepoltura

1. Fatti salvi gli atti fra privati già recepiti dalla Civica Amministrazione, nelle sepolture private il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi; per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro

<p>concesso.</p> <p>2. Il concessionario o i concessionari nel caso in cui si sia proceduto, mediante atto notarile depositato presso l'ufficio sepolture private dei Servizi Cimiteriali alla suddivisione dell'intera sepoltura in quote di pertinenza, potranno disporre l'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) parenti sino al VI grado;b) affini entro il III grado;c) altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente;d) persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario. <p>3. Nel caso di sepoltura indivisa si potrà ugualmente disporre l'ammissione di salme, resti o ceneri, di cui al comma precedente, a condizione che tutti i concessionari concordino.</p> <p>4. L'ammissione di cui al punto d) è limitata ad un solo caso per le sepolture indivise mentre per le tombe suddivise in quote di pertinenza, i benemeriti ammissibili potranno essere uno per concessionario ed è subordinata al versamento della relativa tariffa.</p>	<p>concesso.</p> <p><i>Il concessionario, o i concessionari nel caso si sia proceduto alla suddivisione dell'intera sepoltura in quote di pertinenza mediante atto notarile depositato presso l'ufficio sepolture private dei Servizi Cimiteriali, potrà disporre dell'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a) parenti sino al VI grado;b) affini entro il III grado;c) altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente;d) persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario. <p>3. Nel caso di sepoltura indivisa si potrà ugualmente disporre l'ammissione di salme, resti o ceneri, di cui al comma precedente, a condizione che tutti i concessionari concordino.</p> <p>4. L'ammissione di cui al punto d) è limitata ad un solo caso per le sepolture indivise mentre per le tombe suddivise in quote di pertinenza, i benemeriti ammissibili potranno essere uno per concessionario ed è subordinata al versamento della relativa tariffa.</p>
---	--

Martini